

NR. 635/2017 Cron.
NR. 10033/2017 Rip

IL TRIBUNALE DI RAGUSA

Sez. FALLIMENTARE

R.G. C.P. 2/2016

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, con la presenza dei magistrati

dott. Salvatore Barracca	Presidente
dott.ssa Elisabetta Trimani	Giudice rel.
dott.ssa Alida Bracone	Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO


nel giudizio di omologazione del concordato preventivo n. 2/16, tra:



ed

il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo, avv. Maria Giovanna Buscema;

Ritenuto in fatto.

Che con ricorso depositato in data 9/03/2016 presso la Cancelleria del Tribunale di Ragusa, la  in liquidazione ha chiesto di essere ammessa alla procedura di ai sensi dell'art.161, comma 6, l.f., riservandosi di presentare la proposta ai creditori, il piano concordatario e gli ulteriori documenti di cui all'art.161, comma 2 e 3 l.f. entro il termine concesso dal Giudice, successivamente prorogato. La proponente ha quindi presentato il piano in data 7.7.2016; con decreto in data 20.9.2016, questo Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti della società proponente e ha dato le ulteriori disposizioni di cui all'art. 163 l. fall.

Espletati gli adempimenti di cui agli artt. 171 e 172 l. fall., l'adunanza dei creditori si è tenuta in data 16.2.2017 e il commissario giudiziale ha depositato, in data 21.4.2017, la comunicazione relativa all'esito delle operazioni di voto.

Con decreto collegiale in data 11.5.2017 è stata fissata l'udienza del 22.6.2017 per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale in camera di consiglio. Il decreto è stato, a cura della cancelleria, comunicato al pubblico ministero e pubblicato a norma dell'art. 17 l. fall.; a cura della società debitrice, notificato al commissario giudiziale.

Nessuno dei creditori né alcun altro interessato ha proposto opposizione.

Il pubblico ministero non è intervenuto.

All'udienza in camera di consiglio del 22.6.2017, sono comparsi la società proponente, la quale ha insistito per l'omologazione del concordato, e il commissario giudiziale, il quale si è riportato al suo parere. Il Collegio, preso atto dell'avvenuto deposito della relazione ex art. 180, 2° comma l. fall., vista l'integrazione del prospetto relativo all'esito dell'adunanza dei creditori; preso atto dell'esito positivo della stessa, si è riservato la decisione.

Considerato in diritto.

Dall'esposizione in fatto emerge che la procedura si è regolarmente svolta.

Col decreto ex art. 163 l. fall. si è verificato che ricorrono i presupposti di cui agli artt. 160 e 161 l. fall.: in mancanza di elementi nuovi, deve confermarsi quanto già accertato.

Conteggiati i voti espressi nell'adunanza e quelli pervenuti nei venti giorni successivi, dal verbale risulta che, a fronte di crediti pari a complessivi € 1.044.802,85, hanno votato a favore la maggioranza dei creditori chirografari pari ad € 553.752,69 e prestato voto sfavorevole solo un creditore per € 19.757,64, con conseguente raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge per l'approvazione della proposta concordataria, come risulta dalla relazione depositata dal commissario in data 21.4.2017.

Non essendo stata proposta alcuna opposizione, il concordato deve pertanto essere omologato.

Poiché il concordato consiste nella liquidazione dei beni, occorre nominare un liquidatore. Va inoltre costituito il comitato dei creditori per assistere alla liquidazione e determinare le altre modalità della liquidazione, ai sensi dell'art. 182 l. fall. e vanno determinate le modalità per la sorveglianza dell'adempimento del concordato, ai sensi dell'art. 185 l. fall.

P.Q.M.

Il Tribunale

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto dalla società [REDACTED] con sede in Comiso (RG) via Lagrange n. 11 iscritta al Registro delle Imprese di Ragusa (R.E.A. n. 96927), P.I. [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t.;

NOMINA

liquidatore dei beni ceduti ai creditori col concordato il **DOT. GIORGIO GIANNONE**

NOMINA

membri del comitato dei creditori:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

STABILISCE

le seguenti modalità di liquidazione e di sorveglianza dell'adempimento:

1. Il liquidatore presenterà, entro trenta giorni dall'accettazione della nomina, un programma di liquidazione (contenente tra l'altro l'indicazione dei tempi di espletamento delle operazioni liquidatorie), depositandolo in cancelleria. Il programma sarà sottoposto al parere del commissario giudiziale ed all'approvazione del comitato dei creditori. Nel corso della liquidazione, ove necessario, potranno essere presentate modifiche o integrazioni al programma, da sottoporre anch'esse al parere del commissario giudiziale ed all'approvazione del comitato dei creditori.
2. Il commissario giudiziale, nel suo parere, verificherà che il programma sia conforme al decreto di omologazione e rispondente agli interessi dei creditori.
3. Il liquidatore potrà in essere tutte le operazioni liquidatorie previste nel programma nei tempi indicati; le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco dovranno essere autorizzate dal comitato dei creditori; per tutti gli altri atti non occorrerà preventiva autorizzazione. Il liquidatore dovrà, tuttavia, preventivamente informare il commissario giudiziale e acquisire il parere del comitato dei creditori relativamente ai seguenti atti: atti di valore superiore a 50.000,00 euro, transazioni, conciliazioni, rinunce alle liti, incarichi di consulenza a qualunque titolo. Dovrà inoltre informare preventivamente il commissario giudiziale delle azioni giudiziali che intenda o non intraprendere, dei giudizi in cui intenda o non costituirsi e dei difensori che intenda nominare, ed all'esito richiederà l'autorizzazione al G.D. Tutti i prelevamenti di somme dai depositi intestati all'ufficio di liquidazione dovranno essere preventivamente visti dal commissario giudiziale.
4. Si applicheranno gli articoli da 105 a 108-ter l. fall. in quanto compatibili.
5. Il commissario giudiziale potrà in ogni momento accedere a tutti gli atti della liquidazione e chiedere informazioni, chiarimenti e spiegazioni al liquidatore.
6. Il liquidatore presenterà ogni sei mesi (entro la fine del mese successivo alla scadenza del semestre) un rendiconto ed una relazione particolareggiata della sua gestione, indicando specificamente gli atti compiuti, le azioni intraprese, i giudizi in cui è stato convenuto, i difensori nominati, lo stato dei giudizi in corso in cui è parte processuale, gli incarichi conferiti, i compensi liquidati a difensori, consulenti e altri incaricati. Copia del rendiconto e della relazione sarà trasmessa al comitato dei creditori.
7. Il commissario giudiziale vigilerà costantemente sullo svolgimento delle operazioni liquidatorie, verificando che siano conformi al decreto di omologazione e al programma

approvato, oltre ch  alle norme di legge applicabili, e rispondenti agli interessi dei creditori. Presenter  al giudice delegato il suo motivato parere sul rendiconto e sulla relazione sulla gestione, che depositer  in cancelleria entro quindici giorni e trasmetter  in copia al comitato dei creditori, il quale potr  fare le sue osservazioni e richiedere informazioni, chiarimenti e spiegazioni.

8. Il commissario riferir  immediatamente al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

9. Il liquidatore dovr  provvedere periodicamente alla ripartizione delle somme realizzate, mano a mano che si former  una disponibilit  significativa, sulla base di piani di riparto, da sottoporre al preventivo parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori.

10. Compilate le operazioni di liquidazione, prima della ripartizione finale, il liquidatore presenter  il conto finale della gestione a norma degli artt. 38 e 116 l. fall.

MANDA

alla cancelleria di provvedere alla comunicazione del presente decreto alla societ  debitrice, al commissario giudiziale, al liquidatore nominato ed al pubblico ministero, nonch  alla pubblicazione di esso nelle forme prescritte dall'art. 17 l. fall.;


MANDA

al commissario giudiziale di dare notizia del presente decreto a tutti i creditori.

Ragusa, 22 giugno 2017

IL GIUDICE REL.

Alfio Bracone



IL PRESIDENTE

Salvatore Barracca



RECEVUTO IN CANCELLERIA

27.06.17

IL CANCELLIERE
MARIO CABIBBO

